



# **IL BILANCIO 2019**

A cura di Fabio Landuzzi

*Webinar di Studi del 3 giugno 2020*



Romagnabanca  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



- L'ASSEMBLEA DI BILANCIO 2019: IL RINVIO DEI TERMINI E LE NUOVE MODALITA' DI GESTIONE «A DISTANZA»
- I FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO: L'IMPATTO DELL'EMERGANZA COVID-19 SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019
- LE DISPOSIZIONI “EMERGENZIALI” TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE
- L'ASSETTO DEI CONTROLLI NELLE S.R.L. “NANO-IMPRESSE”
- IL FOCUS SU ALCUNE POSTE CONTABILI E FISCALI DEL BILANCIO 2019





RomagnaBanca  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



# L'assemblea di bilancio 2019

*Rinvio dei termini e nuove modalità di  
gestione secondo le norme  
«emergenziali»*



# Premessa - Le tipologie di bilancio

Concetto di «modularità» del bilancio. E' «ordinario» solo per le imprese che non possono – in base alle proprie dimensioni – avvalersi delle semplificazioni: le 3 tipologie:

Micro imprese

Bilancio abbreviato

Ordinario


Tipo	Attivo Stato Patrimoniale	Ricavi (A1)	Dipendenti in media
Micro imprese (bilancio super semplificato)	175.000	350.000	5
Bilancio in forma abbreviata	4.400.000	8.800.000	50
Bilancio ordinario	oltre	oltre	oltre
<b>MANCATO SUPERAMENTO 2 LIMITI PER 2 ESERCIZI CONSECUTIVI</b>			



# Il passaggio da un bilancio all'altro

## ESEMPIO

Se nel 2017 superavo i limiti, ma nel 2018 e 2019 non supero 2 dei 3 limiti, da quando posso predisporre il bilancio in forma abbreviata?



**PASSO AL SEMPLIFICATO  
CON IL BILANCIO 2020**

**Posizione sostenuta dal  
Cndcec**

*PASSO AL SEMPLIFICATO  
CON IL BILANCIO 2019*

*Posizione sostenuta da una  
parte della dottrina*



# L'assemblea di bilancio ed il rinvio straordinario della norma «emergenziale»

- Art. 106, co. 1, DL 18/2020

In deroga alle disposizioni del Codice civile (artt. 2364, co. 2, e 2478-bis) e alle disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio

- Art. 106, co. 7, DL 18/2020

Le disposizioni “*si applicano alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020**, oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale*”



# L'organizzazione «a distanza» dell'assemblea di bilancio

## La Massima «emergenziale» n. 187 del 11 marzo 2020 del Notariato di Milano

- **L'intervento in assemblea** mediante **mezzi di telecomunicazione** – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la **totalità dei partecipanti** alla riunione, ivi **compreso il presidente**, fermo restando che **nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante** o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
- Le **clausole statutarie** che prevedono la **presenza del presidente e del segretario nel luogo** di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto **non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare** con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso **redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario**, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.



# L'organizzazione «a distanza» dell'assemblea di bilancio

La disposizione «emergenziale» dell'art. 106, co. 2, del DL 18/2020

Il co. 2 può essere scomposto in due parti:

1. Prima parte: prevede che negli **avvisi di convocazione** delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie possa essere prevista, anche **in deroga allo statuto**, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, nonché **l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**.
2. Seconda parte: prevede che le società possano prevedere che l'assemblea si svolga **anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, **senza la necessità che presidente, segretario e notaio** (se assemblea straordinaria) siano **presenti nello stesso luogo**.



# Le decisioni dei soci nelle SRL

## La disposizione «emergenziale» dell'art. 106, co. 3, del DL 18/2020

- In deroga all'art. 2479, co. 4, c.c., ed allo statuto, è **ammessa l'espressione del voto** da parte dei soci mediante **consultazione scritta o consenso espresso per iscritto**.
- Vale il periodo di applicazione del co. 7, e quindi per le **decisioni dei soci assunte sino al 31 luglio 2020**, o altra data successiva che dovesse essere in seguito prevista.
- **Ambito di applicazione:** non deroga espressamente al co. 3 dell'art. 2479, c.c..

*Domanda:* quindi, laddove l'atto costitutivo della SRL non prevedesse le forme del consenso scritto o della consultazione scritta, queste forme di decisioni dei soci potrebbero ritenersi non applicabili? Preferibile la **tesi più estensiva** (attribuendo alla deroga riferita alle "*diverse disposizioni statutarie*" una valenza generale)



## E per le riunioni degli organi amministrativi?

- La norma non richiama «sorprendentemente» anche le riunioni degli organi amministrativi
- Pare tuttavia ammissibile una applicazione «estensiva» per evidenti ragioni logiche e sistematiche



# I Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

*L'impatto dell'emergenza da Covid-19  
sul Bilancio d'esercizio 2019*



# Il Quadro normativo e regolamentare «ordinario»: l'OIC 29

- **OIC 29:** I «Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio» sono “quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio”. L'emergenza da Covid-19 è un «Fatto intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio»
- **Par. 59, OIC 29,** distingue:
  - a. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
  - b. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio
  - c. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale



## a) Fatti che devono essere recepiti in bilancio - Esempi

Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerga che talune attività **già alla data di bilancio** avevano **subito riduzioni durevoli** di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo ovvero evidenzino **situazioni, esistenti alla data di bilancio**, che incidano sulle valutazioni di bilancio:

- Deterioramento della situazione finanziaria di un debitore (i.e. fallimento dello stesso dopo la data di chiusura)
- Vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo
- Definizione di un maggior prezzo di acquisto di un'attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un'attività ceduta prima della fine dell'esercizio
- Determinazione, dopo la chiusura, di un premio da corrispondere dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso.



RomagnanBanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



## b) Fatti che non devono essere recepiti in bilancio - Esempi

- Diminuzione nel valore di mercato di titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio (condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio)
- Distruzione di impianti di produzione causata da calamità
- Perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- Sostituzione di un prestito a b/t con uno a l/t
- Ristrutturazione di un debito



## c) Fatti che incidono sulla continuità aziendale

OIC 29 individua i Fatti che fanno venire meno il presupposto della continuità aziendale. Esempi:

- Gli amministratori manifestano l'intenzione di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa
- Il peggioramento del risultato di gestione e della posizione finanziaria della società dopo la chiusura dell'esercizio, e l'esigenza di valutare se, **nella redazione del bilancio d'esercizio, é ancora appropriato applicare il presupposto della continuità aziendale**



# Principio di revisione ISA 570 – Esempi di indicatori di incertezze sulla continuità

## Indicatori economico-finanziari

- situazione di *deficit* patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano *cash flow*;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.



# Principio di revisione ISA 570 – Esempi di indicatori di incertezze sulla continuità

## **Indicatori gestionali**

- Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori;
- Comparsa di concorrenti di grande successo.

## **Altri indicatori**

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli per l'impresa;
- eventi catastrofici senza copertura assicurativa o con massimale insufficiente.



# L'emergenza da Covid-19 nel quadro normativo «ordinario»

## Fatti ex Lett. a)

- Ci sono impatti su voci di bilancio
- Alcuni esempi (segue)

## Fatti ex Lett. b)

- Non ci sono impatti sul bilancio
- Esempi: settori con impatto addirittura positivo

## Fatti ex Lett. c)

- Impatto sulla continuità aziendale
- Da valutare l'effetto sui criteri adottati in bilancio

## Considerazioni sul Covid-19

- *La qualificazione a) , b) o c) non può essere frutto di un automatismo*
- *Da valutare la dirompenza degli effetti economici e finanziari prodotti*
- *Può essere fonte di incertezze significative sulla «continuità aziendale»*
- *Anche in assenza di criticità sul «going concern» può essere fonte di innesco di eventi potenzialmente impattanti sui valori del bilancio 2019*

# Due esempi di “Fatti del 2020” post Covid-19: impatto sul bilancio 2019?

## La Perdita di un credito

Deterioramento della situazione finanziaria di un debitore dell'impresa, avvenuto dopo il 31/12/2019: è il caso, del debitore che, a causa della gravità dell'effetto Covid-19, nei primi mesi del 2020, accentua la propria condizione di crisi ed entra in una procedura concorsuale

## Il minore realizzo di giacenze di magazzino

Vendita di prodotti in giacenza al 31/12/2019, avvenuta nei primi mesi del 2020 a prezzi inferiori al costo, con evidenza di un valore di realizzo inferiore rilevante per la valorizzazione delle giacenze nel bilancio 2019: è il caso dell'impresa che, per esigenze di cassa, nei primi mesi del 2020 «svende» una parte dello stock di magazzino 2019 realizzando prezzi inferiori al costo.





# La posizione della dottrina nel quadro normativo «ordinario»

- FNC con Sidrea, Doc. del 20/4/2020

Si possono «**escludere**, per il bilancio 2019, **interventi sui valori di bilancio** per tenere conto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali per ragioni **derivanti dall'emergenza** manifestatasi nei primi mesi del 2020, considerata la loro **non pertinenza sotto il profilo della competenza economica** e tenuto conto, peraltro, delle **significative incertezze** gravanti sugli stessi”.

- Assonime, Caso n. 5/2020

«(...) alla luce della cronologia temporale (...) questo complesso di fenomeni **non possono essere considerati fatti relativi a condizioni già esistenti alla data del 31 dicembre 2019** che impongono una rettifica dei conti». Si tratta di «**fatti che non richiedono variazioni dei valori di bilancio in quanto di competenza dell'esercizio 2020**».



# La posizione della dottrina nel quadro normativo «ordinario»

- Consob, Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9/4/2020

«(...) l'epidemia da Covid-19 può essere considerata per la maggior parte come un **evento sorto dopo la data di chiusura** dell'esercizio e, in quanto tale, in conformità allo las 10, i correlati **effetti non dovrebbero comportare modifiche agli importi rilevati nel bilancio** relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019»

Si aggiunge però.. «(...) **diverse considerazioni** dovranno essere effettuate nei casi in cui le **conseguenze dell'epidemia** rappresentano il concretizzarsi di **situazioni di criticità già esistenti** prima della data di riferimento del bilancio».

# Quindi, nel quadro normativo «ordinario», l'emergenza Covid-19..

## In base all'OIC 29

- E' un **Fatto verificatosi dopo l'esercizio successivo**
- Può essere collocato nei **Fatti lett. a), b) o c)**, a seconda delle **specifiche circostanze**

## In base alla Dottrina

- E' un Fatto di **competenza del 2020**, che non ha impatti sul 2019
- **Non richiede variazioni** sulle voci del **bilancio 2019**
- Fa eccezione il caso in cui non manifesti il concretizzarsi di **situazioni critiche già esistenti** al 31/12/2019





# La «continuità aziendale» nel quadro normativo e regolamentare «ordinario»

- **OIC 11, par. 21-24:** nella preparazione del bilancio d'esercizio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di "continuare a costituire un **complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di **almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio".
- Ove la valutazione degli amministratori porti alla conclusione che "**non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività**", ma **non sono** comunque **accertate cause di scioglimento** anticipato ex artt. 2484 e 2485, c.c., la valutazione delle voci di bilancio deve essere comunque compiuta:
  - i. "nella prospettiva della continuazione dell'attività" (i.e. **criteri di funzionamento**), ma
  - ii. "tenendo conto nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del **limitato orizzonte temporale residuo**"; e
  - iii. fornendo nella Nota integrativa una adeguata descrizione di "tali circostanze" e degli "effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società".



# La «continuità aziendale» nel quadro normativo e regolamentare «ordinario»

- OIC 11, par. 24, ult. periodo

Anche ove l'accertamento di una **causa di scioglimento anticipato** della società ex art. 2484, c.c., dovesse intervenire **tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di redazione del bilancio**, il bilancio d'esercizio deve essere predisposto dagli amministratori mediante l'adozione di **criteri di funzionamento**, seppure tenendo conto dell'ancor più **limitato orizzonte temporale residuo**, in virtù della avvenuta - e già nota - apertura della fase liquidatoria della società verificatasi nei primi mesi del nuovo esercizio.

Quindi: i **criteri di liquidazione** si applicano **solo dopo** l'avvio della fase liquidatoria



# La «continuità aziendale» nel quadro normativo e regolamentare «emergenziale»

- L'art. 7 del DL 23/2020 (Decreto «Liquidità»)
  1. Nella redazione del **bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, la **valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1)**, del codice civile può comunque essere **operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente **illustrato nella nota informativa** anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
  2. Le **disposizioni di cui al comma 1** si applicano anche ai **bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati**.

# I dubbi di una «infelice» formulazione dell'art. 7

- A quali bilanci si applica la «presunzione» di continuità aziendale? (La norma fa riferimento al «bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020», mentre la Relazione illustrativa ai bilanci «in corso nel 2020»)
- La norma, per via del co. 2, si applica al bilancio al 31/12/2019?
- In caso affermativo, quale è il bilancio «anteriore» a cui guardare per verificare se sussisteva la continuità aziendale che si rifletterebbe per presunzione sul bilancio 2019?
- Come si coniuga l'art. 7 con l'OIC 29 sui «Fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio»?



RomagnaBanca  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



# Risponde l'OIC

## Il Documento Interpretativo n. 6

- La norma (art. 7) costituisce **deroga eccezionale al principio continuità aziendale** (art. 2423-bis, co. 1, n. 1, c.c.)
- La norma si legge come **disapplicazione dei par. 23 e 24 dell'OIC 11, e del par. 59, lett. c), dell'OIC 29**
- La norma **si applica:**
  - i. Ai bilanci chiusi (e non approvati) prima del 23/2/2020 (incluso il **bilancio al 31/12/2019**)
  - ii. Ai bilanci chiusi dopo il 23/2/2020 e prima del 31/12/2020 (ad es. **bilancio al 30/6/2020**)
  - iii. Ai bilanci in corso al 31/12/2020 (ad es. **bilancio al 31/3/2021**)



## Par. 23 e 24, OIC 11

23. «Ove la **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti **la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività**, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo»

(...)

24. «Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene **accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento** di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio»



## Par. 59, lett. c), OIC 29

c. *«Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale*

*Alcuni **fatti successivi** alla data di chiusura del bilancio possono far **venire meno il presupposto della continuità aziendale**. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale».*



# Risponde l'OIC

## Il Documento Interpretativo n. 6

### ▪ Come si applica la norma al bilancio 2019?

Occorre valutare se, al 31/12/2019, sulla base delle informazioni disponibili a quella data, sussisteva la «**continuità aziendale**» (ex par. 21 e 22, OIC 11)

Se tale condizione è verificata, il **bilancio 2019** viene redatto **disapplicando i par. 23 e 24, OIC 11, e il par. 59, lett. c), OIC 29**

In altre parole, si ha una **disapplicazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19** come Fatto verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio che può determinare **impatti sulla continuità aziendale** (par. 59,lett. c, OIC 29)



RomagnaBanca  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



# Risponde l'OIC

## Impairment test e Covid-19

- L'emergenza da Covid-19 è «**Fatto successivo**» che **non deve essere recepito** nei valori del **bilancio 2019** in base al principio di competenza
- L'emergenza da Covid-19 **non è trattato come indicatore di perdita di valore (OIC 9)** rispetto al bilancio 2019
- Gli effetti dell'emergenza **non devono essere considerati nei piani** utilizzati per stimare il «**valore d'uso**» delle immobilizzazioni al 31/12/2019
- Occorre dare **illustrazione adeguata in Nota integrativa** in quanto l'emergenza è comunque un «Fatto rilevante» (OIC 29, par. 61)



# Covid-19 e informativa in bilancio

- Informazioni da fornire in **Nota integrativa** (*Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio*) e **Relazione sulla gestione** (*Evoluzione prevedibile e Rischi*). Impatto su: - Attività **operativa**; - Attività di **investimento**; - Attività di **finanziamento**; - Attività di **ristrutturazione** e possibili modifiche del *business model*
- Consigliato **paragrafo unico** posto nella Nota integrativa e richiamato nella Relazione (V. documento FNC)
- Inserire in Nota integrativa l'eventuale **deroga ex art. 7**, DL Liquidità con: - descrizione **incertezze significative** rispetto alla continuità aziendale; - fattori di **rischio**; - previsioni su **effetti**; - **azioni** della direzione



RomagnaBanca  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



# Esempio di informativa (1)

(...)

Tale situazione, non può che riflettersi determinando una **incertezza sull'andamento della gestione** corrente, in grande parte non dipendente dalle azioni che sono sotto il diretto controllo della Società, con riguardo agli effetti economico-finanziari che potranno determinarsi sull'andamento della gestione nel corrente esercizio.

Il governo ha adottato alcuni primi interventi, seppure limitati, volti a supportare le imprese nella straordinaria contingente condizione emergenziale, e quindi a favorire il sostegno finanziario alle imprese. Altri provvedimenti sono attesi ed in corso di elaborazione (...)

In ragione di quanto esposto, la Società, alla data di redazione del presente bilancio, **non ha la possibilità di prevedere in termini quantitativi** in quale misura i suddetti eventi negativi potranno ripercuotersi sull'andamento della gestione, pur nella obiettiva consapevolezza che la situazione globale tenderà a realizzare un fenomeno recessivo e di iniziale contrazione dei consumi, il che inevitabilmente potrà riflettersi anche sulle performance in concreto realizzabili dalla Società, quantomeno nel breve termine.

La Direzione della Società sta comunque monitorando costantemente la situazione ed implementando sin da ora tutte le **azioni ritenute allo stato più opportune** per fronteggiare la situazione contingente, a tutela della continuità aziendale che al momento risulta pienamente sussistente, il tutto di concerto e con il pieno supporto della proprietà (o del Gruppo di appartenenza).

# Esempio di informativa (2)

(...)

La società sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi dell'emergenza da COVID-19 e sta adottando tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della pandemia, presso tutti le proprie sedi in cui opera.

A livello globale gli effetti della situazione emergenziale si sono manifestati in Cina dallo scorso mese di febbraio, mentre l'Italia e l'Europa sono state raggiunte dalla pandemia tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo. In Cina le attività produttive sono gradualmente ripartite, contrariamente a quanto sta accadendo in Italia e in Europa, dove si registra un forte rallentamento.

In linea con le disposizioni straordinarie del Governo Italiano, la società, in accordo con le parti sociali, ha disposto la **sospensione delle attività produttive** dal xx al xx xxxxxx 2020.

Data la rapida evoluzione del fenomeno, è assai **difficile esprimere previsioni quantitative** circa gli impatti sui risultati economico-finanziari della società, ma si **presume saranno di entità significativa** nei primi trimestri del 2020.

La società continua a **monitorare con estrema attenzione** l'evolversi della situazione emergenziale, ed è pronta a gestire questa contigenza con il massimo impegno e professionalità, impegnandosi per ogni azione futura e per indirizzarsi verso **prospettive di medio-lungo periodo** in linea con la sua radicata strategia



RomagnaBanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



# Il Giudizio del revisore – La gestione delle incertezze sulla continuità aziendale

## Procedure del revisore per la verifica della continuità aziendale nelle «imprese minori»

- La direzione delle imprese di dimensioni minori può non aver predisposto una **valutazione dettagliata** circa la **capacità dell'impresa** di continuare ad operare come un'entità in funzionamento
- Il revisore, anche in queste circostanze, è comunque tenuto a “**valutare la valutazione**” compiuta dalla direzione in merito alla **capacità dell'impresa di continuare ad operare** come un'entità in funzionamento
- **Discussione con la direzione** in merito ai **finanziamenti dell'impresa** a m/l termine, se supportata da **elementi documentali** sufficienti, affiancata ad un'indagine e da **documentazione di supporto**
- Verifica **sostegno permanente da parte della proprietà**: finanziamenti soci
- Verifica **natura postergata del prestito** erogato dalla proprietà rispetto all'indebitamento bancario o di terzi; oppure, **garanzie concesse dalla proprietà** con propri beni. Acquisire **elementi probativi documentali**
- In presenza di **sostegno aggiuntivo della proprietà**: valutare la capacità della proprietà di ottemperare agli impegni assunti; richiedere **una conferma scritta dei termini e delle condizioni** connesse a tale sostegno, nonché delle **intenzioni della proprietà**



RomagnaBanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



# Il Giudizio del revisore – La gestione delle incertezze sulla continuità aziendale

## Le conclusioni del revisore

- Il revisore deve concludere se, a suo giudizio, esista una **incertezza significativa** relativa a **eventi o circostanze** che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere **dubbi significativi** sulla **capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento**
- **Incetenza significativa**: si ha quando l'**entità dell'impatto** potenziale di eventi o circostanze e la **probabilità** che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende **necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incetenza** al fine di una corretta rappresentazione del bilancio





# Gli effetti della «continuità aziendale» sul giudizio del revisore

**QUALI LE  
POSSIBILI  
CONCLUSIONI?**

1

**CONCORDA CON GLI AMMINISTRATORI**

2

**NON OTTIENE SUFFICIENTI ELEMENTI PROBATIVI  
PER CONCORDARE CON GLI AMMINISTRATORI**

3

**NON CONCORDA CON GLI AMMINISTRATORI**

**EFFETTI SUL  
GIUDIZIO?**

1

**POSITIVO CON EVENTUALE RICHIAMO DI  
INFORMATIVA**

2

**POSITIVO CON RICHIAMO DI INFORMATIVA O  
IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO**

3

**GIUDIZIO NEGATIVO**

# I° Esempio – Giudizio positivo con «richiamo di informativa»

## Richiami di informativa

Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione a quanto commentato dagli amministratori nei seguenti documenti del bilancio d'esercizio.

- a. (...)
- b. Nel paragrafo “*Continuità aziendale*” della Nota integrativa dove gli amministratori hanno riportato le valutazioni e considerazioni in base alle quali hanno ritenuto appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

# II° Esempio – «Richiamo di informativa» per deroga ex art. 7, DL 23/2020

## Richiamo di informativa

L'emergenza da Covid-19 verificatasi nei primi mesi del 2020 ed i conseguenti Provvedimenti di contenimento e restrizione agli spostamenti assunti dalle Autorità di governo di numerosi Paesi hanno prodotto per la Società il manifestarsi di (...) e perciò una situazione di significativa incertezza circa gli effetti economici e finanziari quantitativi che si potranno determinare. Rinviamo all'informativa fornita dagli amministratori nella Nota integrativa al paragrafo (...) per un'informativa circa gli effetti sull'attività operativa, sui principali fattori di rischio, sulle incertezze e sulle prime azioni di mitigazione e risposta poste in essere dalla Direzione.

La Società si è altresì avvalsa della deroga prevista dall'art. 7 del DL 28/2020 con la conseguenza che il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato predisposto in condizioni di continuità aziendale. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.



RomagnaBanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO





# Le disposizioni «emergenziali» in materia di riduzione del capitale

*L'art. 6 del DL 23/2020*



## L'art. 6 del DL 23/2020

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 31 dicembre 2020** per le **fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter** del codice civile. Per lo stesso periodo **non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale** sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

### La Relazione illustrativa:

- Fa riferimento a “*patologica perdita di capitale che non riflette la effettiva capacità e potenzialità delle imprese*”
- Fa riferimento a perdite che si verifichino “*nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020*”



## Quale riferimento temporale?

- La norma ha un carattere «temporaneo»: cosa succede appena termina la sua efficacia?
- Si riferisce a «**fattispecie verificatesi** nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020»
- Non si applica quindi alle «*fattispecie verificatesi*» ed alle perdite esposte nel bilancio 2019 (Nota: in dottrina esiste anche una tesi più estensiva)

# Quali norme si disapplicano, e quali no

## Sono disapplicate

- Art. 2446, co. 2, c.c. (art. 2482-bis, co. 4, c.c., per le SRL): di fatto, si raddoppia l' «anno di grazia» in caso di perdita superiore ad 1/3
- Art. 2447, c.c. (art 2482-ter, c.c., per le SRL): no obbligo di ricapitalizzare, o liquidare o trasformare, in caso i perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale
- Art. 2484, co. 1, n. 4), c.c. (e art. 2545-duodecies, c.c., per le coop.): non opera la causa di scioglimento anticipato in caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale

## Restano applicabili

- Il dovere degli amministratori di convocare «senza indugio» l'assemblea dei soci in presenza delle condizioni ex art. 2446 e 2447, c.c. (art. 2482-bis e 2482-ter, c.c., nelle SRL)
- Il dovere di presentare alla assemblea dei soci una relazione sulla situazione patrimoniale, accompagnata dalle «osservazioni» dell'organo di controllo (se nominato, nelle SRL)





## Alcuni esempi

1. Assemblea che approva bilancio 2019: perdita > 1/3 del CS; CS > minimo legale  
**L'anno 2020 è l'«anno di grazia» ex art. 2446, c.c.**  
Assemblea che approva bilancio 2020: perdita cumulata > 1/3 del CS; CS < minimo legale  
**Deroga ex art. 6: anno 2021 «secondo anno di grazia»**
2. Assemblea che approva bilancio 2019: perdita > 1/3 del CS; CS < minimo legale  
**Nessuna deroga**, ma necessaria ricapitalizzazione o scioglimento



Romagnabanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



## Alcuni esempi

3. Assemblea che approva bilancio 2019: perdita > 1/3 del CS; CS > minimo legale  
**L'anno 2020 è l'«anno di grazia» ex art. 2446, c.c.**  
Nel corso del 2020: perdita cumulata > 1/3 del CS; CS < minimo legale  
**Convocazione soci, ma deroga ex art. 6 (fino a fine 2021)**
4. Assemblea che approva bilancio 2020: perdita > 1/3 del CS; CS < minimo legale  
**Deroga ex art. 6: anno 2021 è «anno di grazia»**



**RomagnaBanca**  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



# L'assetto dei controlli nelle S.R.L. «nano-impres»

*Il punto della situazione sugli obblighi di  
nomina del revisore*

## L'art. 2477, co. 3 e 4, c.c.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per **due esercizi consecutivi almeno uno** dei seguenti limiti:
  1. totale dell'**attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni** di euro;
  2. **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni** di euro;
  3. **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **20** unità

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per **tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno** dei predetti limiti

# Obbligo di nomina: da quando?

## La norma originaria (art. 379, Codice della Crisi)

- Riferimento temporale dei parametri quantitativi art, 2477, co. 2, lett. c), c.c.: **Anni 2018 e 2017**
- Nomina da effettuare **entro il 16/12/2019**
- Primo bilancio oggetto di revisore: **bilancio 2019**

## Il Decreto Milleproroghe (conv. Legge 8/2020)

- Riferimento temporale dei parametri quantitativi art, 2477, co. 2, lett. c), c.c.: **Anni 2019 e 2018**
- Nomina da effettuare entro **l'approvazione del bilancio 2019**
- Primo bilancio oggetto di revisione: **bilancio 2020**





# Incarichi affidati prima del 16/12/2019

- Interruzione anticipata** del rapporto di revisione (art. 13, D.Lgs. 39/2010); i. **Dimissioni**; ii. **Revoca** per *giusta causa*; iii. **Risoluzione consensuale**
  - Quando? Non oltre assemblea approvazione bilancio 2019 (Assirevi, Doc. 234)
  - Assemblea di bilancio 2019: verifica parametri 2018–2019 e, se superati nuova nomina (triennio 2020-2022)
  - Ma: se Revoca / Dimissioni, lo stesso revisore è «escluso» per 1 anno
- Prosecuzione dell'incarico**: considerazioni:
  - Revisione bilancio 2019: per nomina «facoltativa» (art. 2477, co. 1, c.c.): da far constare in assemblea
  - Verifica parametri 2018–2019: se superati, nuova nomina (triennio 2020-2022) o prosegue incarico (triennio 2019-2021)?

# I possibili assetti del controllo nelle SRL

1. Nomina del Collegio sindacale (vigilanza ex art. 2403, c.c.) e del revisore (revisore singolo o società di revisione)
2. Nomina del Sindaco unico (vigilanza ex art. 2403, c.c.) e del revisore (revisore singolo o società di revisione)
3. Nomina del Collegio sindacale che assume anche l'incarico di revisione contabile (escluso se obbligo bilancio consolidato e se non previsto da Statuto)
4. Nomina del Sindaco unico che assume anche l'incarico di revisione contabile (escluso se obbligo bilancio consolidato e se non previsto da Statuto)
5. Nomina del solo revisore contabile (revisore singolo o società di revisione)





# Focus Bilancio 2019

*Alcune poste contabili e fiscali*



# DL «Rilancio»: non è dovuto il saldo Irap 2019

- Art. 24, co. 1, primo periodo: è “**non dovuto**” il versamento del **saldo Irap** del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
- E’ **minore Irap del bilancio 2019** oppure **sopravvenienza attiva del bilancio 2020?**
  - **OIC 11:** postulato della competenza
  - **OIC 12:** Voce 20 del Conto economico
  - **OIC 18:** Voce «Debiti tributari»... *«accoglie le passività per imposte certe e determinate quali i debiti per imposte correnti dell’esercizio in corso»*
  - **OIC 25:** sono “**imposte correnti**” le “*imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio*” e *«Il costo derivante dalle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio»*
  - **OIC 29:** Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

# 1. Interessi passivi: La nuova disciplina dell'art. 96 del Tuir

- Art. 1, D.Lgs. 142/2018 (recepimento Direttiva ATAD): nuova disciplina della deduzione degli Interessi passivi ex art. 96 del Tuir – Decorrenza: **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018**
- **Nuovo Co. 3** (il perimetro oggettivo): sono gli oneri e proventi finanziari aventi i seguenti requisiti:
  1. Sono **qualificati** come tali dai Principi contabili adottati
  2. La qualificazione è **confermata** ai fini fiscali (ossia, non è derogata dai DM di «*endorsement* fiscale»)
  3. E derivano da: i. **rapporti contrattuali** aventi **causa finanziaria**; o ii. da un **rapporto contrattuale** contenente una **componente di finanziamento significativa**

N.b.: «Interessi attivi v/P.A.»: sono determinati in base agli interessi legali di mora ex art. 5, D.Lgs. 231/2002



RomagnaBanca  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO





RomagnaBanca  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



## Sul perimetro oggettivo: casi dubbi, e casi risolti

- Oneri finanziari da finanziamenti infruttiferi iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato: **Esclusi**
- Oneri finanziari da attualizzazione di Fondi del passivo: **Esclusi**
- «Costi di transazione» sostenuti per operazioni di finanziamento rilevate in deroga al criterio del costo ammortizzato: **Dubbio** (V. Norma di comportamento AIDC n. 207)
- Fair value derivati stipulati con finalità di copertura, ma contabilizzati con il metodo «non di copertura»: **Dubbio, ma dovrebbero essere esclusi**
- Differenze cambio nei contratti di finanziamento in valuta: **Escluse**
- Interessi passivi rilevati dai soggetti Ias Adopter ex IFRS 16: **Non chiarito, ma prevalenza per Inclusi**



RomagnaBanca  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



## Le novità del «meccanismo»

- **Co. 2: La gestione «A REGIME» di Interessi passivi, Interessi attivi, e ROL**
  1. Compensazione fra («Interessi passivi») e («Interessi attivi» di periodo + Eccedenza «interessi attivi» riportati)
  2. L'eventuale Eccedenza di «interessi passivi» (Sub 1): deducibile nei limiti di 30% «ROL fiscale di periodo»
  3. L'eventuale ulteriore Eccedenza di «interessi passivi» (Sub 2): deducibile nei limiti di 30% del «ROL riportato» dai periodi precedenti (criterio FIFO: prioritario utilizzo ROL del periodo più recente)

# Le novità del riporto delle «eccedenze»

- Co. 5, 6 e 7: la riportabilità «A REGIME» delle «eccedenze»
  - Co. 5: ***Eccedenza Interessi passivi*** riportabile: recuperabile senza limiti di tempo
  - Co. 6: ***Eccedenza Interessi attivi*** riportabile: recuperabile **senza limiti di tempo**
  - Co. 7: ***Eccedenza 30% ROL di periodo*** riportabile: recuperabile in 5 periodi d'imposta





# Il nuovo ROL «fiscale»

- **Co. 2: il nuovo ROL «fiscale»**

Il «ROL di periodo» si determina applicando al dato «contabile» le «*disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa*»

- **Co. 8 – 11: (Esclusione limiti per project financing, come modificato da Art. 35, DL 124/2019)**

Sono integralmente deducibili gli interessi passivi relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto, anche se assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al co. 8, lett a); i prestiti possono essere utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso.

# La disciplina transitoria: art. 13, D.Lgs. 142/2018

## ▪ Co. 2: Eccedenze di interessi passivi pregresse

E' ammesso il riporto / deduzione ai successivi esercizi in compensazione di eccedenze di ROL e Interessi attivi

## ▪ Co. 3: Il nuovo «ROL fiscale», le regole di raccordo

- a. **Non si tiene conto** di proventi / oneri rilevanti che, imputati nel CE anno 2018 o precedenti, non avevano però assunto rilevanza fiscale e l'avranno negli esercizi successivi (differenze temporanee)
- b. I **componenti di reddito** rilevati nei CE degli esercizi dal **2019** e ss., se sono una **rettifica di segno opposto** di componenti di reddito rilevati nei CE degli esercizi precedenti, sono assunti per il loro valore contabile indipendentemente dall'eventuale diverso valore fiscale derivante dalla applicazione delle norme sul reddito d'impresa





# La disciplina transitoria

## ▪ Co. 4: Interessi passivi su prestiti stipulati prima del 17/6/2016

Se la durata o l'importo del prestito **non sono stati modificati** dopo tale data, i relativi **Interessi passivi sono deducibili** in misura pari alla **somma** di:

- a. 30% ROL prodotto a partire dal 2010 e non ancora utilizzato a tutto il 2018; e
- b. Importo deducibile secondo art. 96 del Tuir, post modifiche

Nel caso di modifiche di durata o importo del prestito, la disposizione del co. 4 si applica solo agli Interessi passivi corrispondenti a durata e importo esistenti alla data del 17/6/2016 (V. Relazione illustrativa)

- Nota: Int. Parlamentare n. 3-00502 del 30/1/2019:
  - Nella disciplina transitoria (co. 4) rientrano tutti i rapporti debitori
  - **Nessuna scadenza** ROL contabile pregresso (ultrattività)



Romagnabanca  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



## 2. La correzione degli errori nel bilancio

1. Se Errore è «**rilevante**»: la correzione si contabilizza a valere sul saldo di apertura del **P.N. DELL'ESERCIZIO**
2. Se Errore è «**non rilevante**»: la correzione si contabilizza **NEL C.E. DEL BILANCIO in cui l'errore è corretto**

OIC 29, par. 46:

Un **errore è rilevante** se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla **dimensione** e dalla **natura dell'errore** stesso ed è **valutata a seconda delle circostanze**.

IMPROPRIA O MANCATA APPLICAZIONE  
PRINCIPIO CONTABILE

# La correzione degli errori: aspetti fiscali

## Errori “rilevanti”

- Documento Cndcec e Confindustria, Dic. 2017 (richiama la Circ. 31/2013 riferita a las Adopter): **nessun impatto dal principio di derivazione rafforzata**, «non essendo in discussione differenti regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale»

## Errori “non rilevanti”

- Circ. 31/2013: **No rilevanza fiscale** «in assenza di un'apposita disposizione che consenta di superare le ordinarie e corrette imputazioni temporali di cui all'art. 83, Tuin»
- Secondo l'Ade, la derivazione rafforzata non può mai essere invocata per dare rilevanza fiscale alla correzione di errori pregressi (critica da FNC)





## L'interpello n. 71/2019

- Il Caso:  
Sopravvenienze attive dell'anno X, derivate da **eliminazione di debiti** connessi ad accertamento dell'AdE per operazioni contestate come inesistenti
- Risposta AdE:  
La **sopravvenienza attiva rilevata non sarà imponibile** (ex art. 88, Tuir) fino a concorrenza delle spese oggetto di recupero a tassazione da parte dell'AF nei precedenti esercizi per le quali è sopraggiunto il pagamento a titolo definitivo delle maggiori imposte derivanti dal loro disconoscimento ai fini fiscali

***Non risolve l'annosa questione della imposizione delle c.d. «riserve occulte» e delle passività fittizie..***

# 3. Le «passività potenziali» in bilancio

## OIC 31 - Definizioni

- “**Fondi per rischi**”: “*passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati*”
- Sono iscritte le «passività potenziali connesse a **situazioni già esistenti alla data di bilancio**, ma caratterizzate da uno **stato d'incertezza** il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro»

## Le passività potenziali

- «**Probabili**»: quando l'evento è ritenuto più verosimile del contrario.
- «**Possibili**»: quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; il grado di accadimento è inferiore al probabile (una ridotta probabilità di realizzazione).
- «**Remote**»: quando l'evento ha “scarsissime possibilità” di verificarsi, oppure potrà realizzarsi solo in situazioni eccezionali.



# Il rapporto fra i «Fatti successivi» e l'iscrizione dei Fondi rischi

## Chiarimento Newsletter OIC del Febbraio 2018

- Esempio: definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale già in essere alla data di bilancio. La società, oltre ad aggiornare la stima del Fondo rischi, deve riclassificare il Fondo tra i Debiti del bilancio?
- Risposta OIC: in tema di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, l'OIC 29 richiama il principio di competenza. Il Fatto successivo **non deve** fare iscrivere un debito (o un credito) se questo è giuridicamente sorto nell'esercizio successivo. Deve **solo** portare ad un **aggiornamento della stima** della passività (o attività) già esistente alla chiusura dell'esercizio precedente.

# L'utilizzo dei Fondi rischi

## Utilizzo diretto

### OIC 31:

Classificato a **diretta elisione della spesa** a fronte della quale il Fondo era stato creato. Qualora il Fondo non fosse sufficientemente capiente, la differenza negativa sarà rilevata “per natura” nel Conto economico dell'esercizio in cui essa si manifesta

## Utilizzo indiretto

E' la conseguenza dell'evoluzione positiva della fattispecie; comporta la “liberazione” del Fondo per il venir meno dei presupposti che lo avevano alimentato

E' contabilizzato fra i **componenti positivi di reddito** della classe avente la stessa natura in cui era stato rilevato l'accantonamento; ovvero, **Voce A.5** “Altri ricavi e proventi” se è un Fondo creato con accantonamenti rilevati nella Voce B del Conto economico



Romagnabanca  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



# *Grazie dell'attenzione*

*Fabio Landuzzi*

